

	SCHEMA DI CONTRATTO	
	REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA	
	<i>AZIENDA SANITARIA UNIVERSITARIA FRIULI CENTRALE (ASU FC)</i>	
	Codice Fiscale e Partita IVA 02985660303	
	Oggetto: FC25INV001	
	PROCEDURA DI GARA NEGOZIATA SENZA BANDO PER L’AFFIDAMENTO DELLA	
	FORNITURA POLTRONE OPERATIVE E SEDIE VARIE PER LE ESIGENZE DEI	
	VARI REPARTI DELL’ASU FC	
	CIG: B8C06FAE05 CUP: F24E25000020002	
	tra	
	l’Azienda Sanitaria Universitaria Friuli Centrale (di seguito “ASU FC” o	
	“Azienda”), con sede legale in Udine (UD) - cap. 33100 , Via Pozzuolo, n. 330 e	
	sede operativa in Udine (UD) – cap. 33100 , Piazzale S. Maria della Misericordia,	
	n. 15, rappresentata dall’avvocato Ladi DE CET, nato a Feltre (BL) il 10.08.1972,	
	domiciliato per la carica presso ASU FC, il quale agisce ed interviene nel presente	
	atto nella veste di Direttore della S.O.C. Approvvigionamento Beni e Servizi	
	e	
	_____, con sede in _____, n. ____ – _____, C.F./P.IVA _____, rappresentato da	
	_____, nato a _____ il _____, domiciliato per la carica presso _____, in	
	qualità di legale rappresentante <i>pro tempore</i> in carica, di seguito denominato	
	anche “ <i>Contraente</i> ”, entrambi, nel seguito, denominati congiuntamente anche	
	“ <i>Parti</i> ”.	
	<i>Premesso che</i>	
	-l’ASU FC, con nota Prot ____ dd. __.__.__, ha reso noto l’intento di procedere	

	all'avvio di una consultazione ai sensi dell'art. 50, comma 2-bis del D.lgs. 36/2023	
	per l'affidamento della fornitura poltrone operative e sedie varie per le esigenze	
	dei vari reparti dell'ASU FC;	
	- l' ASU FC, con nota Prot. n. ____ dd. __.__.__, ha avviato un'indagine di mercato	
	finalizzata a valutare la presenza di eventuali Operatori Economici interessati	
	all'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA POLTRONE OPERATIVE E SEDIE VARIE	
	PER LE ESIGENZE DEI VARI REPARTI DELL'ASU FC (FC25INV001)	
	- con Determinazione dirigenziale ASU FC n. ____ dd. _____, è stata indetta	
	procedura negoziata senza bando su piattaforma telematica eAppaltiFVG, ai sensi	
	dell'art. 50, co. 1, lett. e) D.lgs. n. 36/2023, per L'AFFIDAMENTO PER	
	L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA POLTRONE OPERATIVE E SEDIE VARIE	
	PER LE ESIGENZE DEI VARI REPARTI DELL'ASU FC (FC25INV001 CIG:	
	B8C06FAE05 CUP: F24E25000020002);	
	- con la medesima Determinazione sono stati integralmente approvati la Lettera	
	di invito, il Capitolato tecnico, l'Allegato Offerta economica e lo Schema di	
	contratto;	
	- il Contraente _____(C.F./P.IVA_____) ha manifestato espressamente	
	la volontà di impegnarsi a svolgere la fornitura oggetto del presente Contratto	
	alle condizioni, modalità e termini stabiliti dal presente Contratto, dalla Lettera	
	di invito e dal Capitolato speciale allegati alla procedura, nonché dall'offerta	
	presentata in sede di gara;	
	- a garanzia dell'esatto adempimento degli impegni assunti con il presente	
	Contratto o previsto negli atti da questo richiamati, _____ ha prestato	
	apposita garanzia _____ per l'importo di € _____ (euro _____/___);	
	- sono state espletate le verifiche concernenti le dichiarazioni presentate in sede	

	di gara;	
	- in base al Decreto n. 95 dd. 02.02.2023 il Responsabile Unico del Progetto è il	
	Direttore della SOC Approvvigionamento Beni e Servizi, l'avv. Ladi DE CET;	
	Art. 1) - PREMESSE	
	1. Le premesse e gli atti in esse richiamati formano parte integrante e sostanziale	
	del presente atto.	
	Art. 2) - OGGETTO	
	1. ASU FC affida a _____ (C.F./P.IVA _____), con sede in _____, n. __ – cap.	
	_____, che, per il tramite di _____ accetta, l’AFFIDAMENTO DELLA	
	FORNITURA POLTRONE OPERATIVE E SEDIE VARIE PER LE ESIGENZE DEI VARI	
	REPARTI DELL’ASU FC (FC25INV001), come richiamato nella Lettera di invito e	
	dettagliatamente descritto nel Capitolato speciale, sulla base dell’Offerta	
	economica presentata dal Contraente, i cui contenuti sono qui integralmente	
	richiamati, tutti quali parti integranti e sostanziali del presente Contratto,	
	ancorché non materialmente allegati.	
	2. Il Contraente si uniformerà nell’esecuzione della fornitura alle eventuali	
	direttive e prescrizioni, ulteriori rispetto al presente Contratto, disposte da ASU	
	FC e si impegna ad ottemperare a tutte le richieste formulate in relazione al	
	completo espletamento dello stesso, comprese le eventuali opzioni, attivabili su	
	richiesta di ASU FC.	
	Art. 3) - CORRISPETTIVO	
	1. ASU FC pagherà, per il pieno e perfetto adempimento della fornitura di cui al	
	presente Contratto, al Contraente che accetta, il corrispettivo di € _____, _____	
	(_____/__), I.V.A. esclusa come di legge.	
	2. ASU FC si riserva la facoltà di:	

	-attivare, alle medesime condizioni economiche e contrattuali, l'opzione	
	espressamente previste dal paragrafo 3.3 del Disciplinare di gara.	
	Art. 3.1) - REVISIONE PREZZI E ADEGUAMENTO DEL CORRISPETTIVO	
	1. Qualora nel corso di esecuzione del contratto, al verificarsi di particolari	
	condizioni di natura oggettiva, si determina una variazione, in aumento o in	
	diminuzione, del costo dei beni superiore al cinque per cento dell'importo	
	complessivo, i prezzi sono aggiornati automaticamente, nella misura dell'ottanta	
	per cento del valore eccedente la variazione del 5 per cento applicata alle	
	prestazioni da eseguire. Ai fini del calcolo della variazione dei prezzi si utilizza	
	quanto previsto all'articolo 60, comma 3, lettera b del Codice e, nello specifico	
	quello relativo ai prezzi alla produzione dell'industria e dei servizi.	
	2. Al verificarsi delle particolari condizioni di natura oggettiva indicate al primo	
	capoverso, si applica la revisione dei prezzi anche ai contratti di subappalto e ai	
	subcontratti comunicati alla stazione appaltante.	
	Art. 4) - ASSOLVIMENTO DELL'IMPOSTA DI BOLLO E SPESE CONTRATTUALI	
	1. Tutte le spese, imposte e tasse inerenti al Contratto, con la sola esclusione	
	dell'I.V.A., sono e rimarranno a carico del Contraente _____ che dichiara, a tal	
	fine, di avere domicilio in _____, n. _____ - cap. ____ _____ (____). Presso tale	
	indirizzo saranno inviate le comunicazioni inerenti al presente contratto ed agli	
	indirizzi:	
	email: _____	
	PEC: _____	
	2. Il presente Contratto è assoggettato, in conformità all'art. 18, co. 10, D.lgs. n.	
	36/2023 e art. 3 dell'Allegato I.4 allo stesso Decreto, al pagamento dell'imposta	
	di bollo. Il versamento dell'imposta di bollo dovrà essere assolto secondo le	

	modalità telematiche individuate nel Provvedimento dell’Agenzia delle Entrate	
	Prot. n. 240013/2023, utilizzando il modello “F24 Versamenti con elementi	
	identificativi” (F24 ELIDE).	
	3. Sul Contraente grava l’onere di dimostrare, entro 15 (quindici) giorni naturali	
	e consecutivi decorrenti dalla data di comunicazione dell’avvenuto affidamento,	
	l’assolvimento dell’imposta di bollo inviando, preferibilmente tramite Posta	
	Elettronica Certificata (P.E.C.) all’indirizzo asufc@certsanita.fvg.it , la relativa	
	attestazione mediante quietanza.	
	Art. 5) - FATTURAZIONE E PAGAMENTI	
	1. Il pagamento, come stabilito dal D.lgs. n. 231/2002 s.m.i., verrà effettuato entro	
	il termine di 60 (sessanta) giorni naturali e consecutivi decorrenti dal	
	ricevimento nel Sistema di Interscambio (S.D.I.) della fattura elettronica (D.M. n.	
	55/2013).	
	2. Il Contraente si impegna ad inserire nelle fatture elettroniche i dati e le	
	informazioni che ASU FC riterrà di chiedere, nei limiti delle disposizioni vigenti,	
	come indicato nella Lettera di affidamento.	
	<u>I dati per la fatturazione sono i seguenti:</u>	
	Azienda Sanitaria Universitaria Friuli Centrale,	
	Via Pozzuolo, n. 330 – CAP 33100 - Udine (UD),	
	Codice fiscale e Partita IVA: 02985660303	
	Codice univoco ufficio (Fatturazione elettronica): 8Y7R0S	
	CIG indicato nei documenti di gara	
	CUP indicato nei documenti di gara	
	N. ordine elettronico: che verrà successivamente comunicato.	
	4. Le fatture sono soggette al cd. “Split payment”, ai sensi dell’art. 17ter del D.P.R.	

	n. 633/1972, e richiedono, pertanto, la compilazione dell'apposito campo	
	"SCISSIONE DEI PAGAMENTI". Sulle fatture elettroniche devono essere	
	obbligatoriamente riportati gli estremi dell'ordine N.S.O.	
	5. Prima di procedere al pagamento del corrispettivo, ASU FC verificherà la	
	regolarità del Contraente in ordine al versamento dei contributi previdenziali e	
	dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie	
	professionali dei dipendenti attraverso il Documento Unico di Regolarità	
	Contributiva (D.U.R.C.).	
	Art. 6) - TRACCIABILITA' DEI PAGAMENTI	
	1. il Contraente assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui	
	all'art. 3 della L. n. 136/2010 s.m.i.	
	2. In caso di subappalto, nei contratti tra subappaltatori e i propri subcontraenti	
	dovranno essere inserite apposite clausole con cui i	
	subappaltatori/subcontraenti assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi	
	finanziari di cui alla succitata legge.	
	3. Il Contraente si impegna a dare immediata comunicazione ad ASU FC e alla	
	Prefettura - Ufficio territoriale del Governo di Udine - della notizia di	
	inadempimento della propria controparte (subappaltare/subcontraente) agli	
	obblighi di tracciabilità finanziaria.	
	4. Il Contraente dichiara, altresì, di essere a conoscenza che il mancato utilizzo del	
	bonifico bancario o postale, ovvero degli altri strumenti di incasso o pagamento	
	idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, costituisce causa di	
	risoluzione del contratto.	
	5. Ai fini della liquidazione dei compensi, le Parti convengono che i pagamenti	
	verranno effettuati mediante accredito sul conto corrente bancario intestato a	

	_____ (C.F./P.IVA _____, con sede legale con sede in _____, n. _____ - cap.	
	_____ (____), presso:	
	Banca: _____	
	Agenzia: _____ (_____)	
	N. Conto corrente dedicato: _____	
	Codice IBAN: _____	
	6. La persona delegata ad operare sul predetto conto è:	
	_____, nato a _____ il _____, domiciliato per la carica presso _____, in	
	qualità di _____, C.F.: _____.	
	7. Ogni richiesta di variazione del conto corrente dedicato deve essere	
	tempestivamente trasmessa, con nota scritta ad ASU FC.	
	Eventuali modifiche comunicate dal Contraente in relazione ai dati di cui ai	
	precedenti commi non comportano necessità di stipula di apposito atto	
	aggiuntivo.	
	Art. 7) - OBBLIGHI DEL CONTRAENTE ED INCOMPATIBILITA'	
	1. Il Contraente si impegna ad espletare le attività oggetto della fornitura con la	
	diligenza e l'adeguatezza richieste dal contratto in modo coordinato con l'Azienda	
	e fornendo, se necessario, gli opportuni chiarimenti al riguardo.	
	2. Nei confronti del proprio personale, il Contraente si impegna in particolare a:	
	a) osservare tutte le leggi, i regolamenti e gli accordi nazionali e locali di categoria	
	in materia di trattamento economico e normativo, applicando condizioni	
	retributive e contributive non inferiori a quelle previste dai C.C.N.L. di categoria	
	vigenti;	
	b) rispettare tutti gli obblighi assicurativi e di lavoro, nonché gli obblighi in	
	materia di igiene e di sicurezza, comprese le disposizioni di cui al D.lgs. n.	

	81/2008 s.m.i., nonché la disciplina previdenziale;	
	c) fornire tutti gli attrezzi individuali di lavoro e di protezione individuale ai propri tecnici in relazione ai rischi derivanti dall'attività da svolgere.	
	d) avvalersi di personale specializzato;	
	e) evitare intralci all'attività sanitaria, assistenziale e tecnica del personale dipendente di ASU FC.	
	3. ASU FC sarà esonerata da qualunque forma di responsabilità per danni, infortuni o altro in cui dovesse incorrere il personale del Contraente nell'esecuzione contrattuale.	
	Diversamente il Contraente risponderà di eventuali danni alle persone o alle cose derivanti ad ASU FC per fatto imputabile al Contraente medesimo.	
	4. Il Contraente dichiara di non aver in corso altri incarichi o collaborazioni inconciliabili con l'interesse di ASU FC e si impegna a non assumere incarichi che rivestano problemi di incompatibilità con l'impegno assunto nel presente atto ovvero a fornire tempestivamente comunicazioni in ordine all'eventuale assunzione di attività che potrebbero risultare incompatibili.	
	Art. 8) - RECESSO	
	1. ASU FC ha diritto di recedere unilateralmente dal Contratto, con un preavviso minimo di giorni di 20 (venti) giorni, secondo la facoltà prevista dall'art. 1671 del Codice civile, nelle seguenti ipotesi:	
	a) giusta causa;	
	b) reiterati inadempimenti del Contraente, anche se non gravi.	
	2. La giusta causa ricorre, a titolo esemplificativo:	
	a) qualora sia stato depositato contro l'Operatore Economico un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure	

	concorsuali;	
	b) in caso di mutamenti di carattere organizzativo interessanti ASU FC, che	
	abbiano incidenza sull'esecuzione del Contratto;	
	c) ogni altra fattispecie che faccia venire meno il rapporto fiduciario sottostante	
	il Contratto;	
	d) disposizioni legislative, regolamentari od autorizzative, direttive regionali in	
	materia di economia e di finanza pubblica che non consentono la prosecuzione,	
	in tutto o in parte, del Contratto;	
	e) CONSIP S.p.A. ovvero la Centrale Unica di Committenza regionale (C.U.C.)	
	stipuli una convenzione a condizioni economiche più vantaggiose rispetto a	
	quelle previste nel presente Contratto.	
	3. Il Contraente potrà recedere dal presente Contratto soltanto per giusta causa	
	da comunicarsi per iscritto all'Azienda mediante PEC, con un preavviso di almeno	
	30 (trenta) giorni.	
	4. Al Contraente sarà liquidato il corrispettivo per l'attività effettivamente svolta	
	sino alla data del recesso.	
	Art. 9) - PENALI	
	1)L'Operatore economico aggiudicatario è responsabile del corretto	
	espletamento di ogni prestazione richiesta nei documenti di gara e deve garantire	
	la totale copertura dei danni arrecati, direttamente o indirettamente, ad ASU FC	
	derivanti dalla mancata, inadeguata o ritardata effettuazione degli adempimenti	
	previsti, senza diritto ad alcuna rivalsa.	
	2) In caso di mancato rispetto delle clausole previste nel presente Capitolato	
	verranno applicate le seguenti penali:	
	- nel caso di ritardata consegna, per causa non dipendente da forza maggiore, di	

	tutta o di parte della fornitura, verrà applicata una penale pari all'1 per mille del	
	valore complessivo della fornitura sulla base dell'ordine NSO emesso, per ciascun	
	giorno solare e consecutivo di ritardo rispetto ai tempi stabiliti dal presente	
	Capitolato;	
	- nel caso di consegna di prodotti non conformi e non sostituiti entro i termini	
	stabiliti, sarà applicata una penale pari all'1 per mille del valore della merce	
	corrispondente;	
	3) Ai sensi dell'art. 1 comma 6 dell'Allegato II.3 del D.Lgs 36/2023, saranno	
	applicate penali per l'inadempimento dell'appaltatore agli obblighi di cui al	
	comma 2 e 3 del medesimo articolo, commisurate alla gravità della violazione e	
	proporzionali rispetto all'importo del contratto o alle prestazioni del contratto.	
	Le penali dovute per il ritardato adempimento sono calcolate in misura	
	giornaliera, compresa tra lo 0,5 per mille e l'1,5 per mille dell'ammontare netto	
	contrattuale, da determinare in relazione all'entità delle conseguenze legate al	
	ritardo e non possono comunque superare, complessivamente il 10% di detto	
	ammontare netto contrattuale.	
	4) Le penali potranno essere applicate singolarmente o cumulativamente,	
	laddove se ne dovessero riscontrare le condizioni, in riferimento a quanto sopra	
	scritto. L'importo delle penali non può, pena la risoluzione del contratto per grave	
	inadempimento, superare il limite del 10% dell'importo della fornitura.	
	L'Operatore economico aggiudicatario prende atto che l'applicazione delle penali	
	previste dal presente articolo non preclude il diritto ASU FC a richiedere il	
	risarcimento degli eventuali maggiori danni.	
	5) L'applicazione della penale dovrà essere preceduta da contestazione a mezzo	
	di P.E.C. rispetto alla quale l'Operatore economico avrà facoltà di presentare,	

	entro e non oltre il termine di 10 (dieci) giorni dalla ricezione della stessa,	
	eventuali controdeduzioni a mezzo P.E.C.	
	6) Nel caso in cui le controdeduzioni non siano accoglibili ovvero non vi sia stata	
	risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato, potranno essere applicate	
	all'Operatore economico aggiudicatario le penali a decorrere dall'inizio	
	dell'inadempimento.	
	7) È fatta salva la facoltà di ASU FC di risolvere il contratto dopo l'applicazione di	
	tre penalità, cumulabili tra loro.	
	8) Le penali vengono applicate mediante emissione di note di addebito e scontate	
	mediante decurtazione del corrispettivo in sede di pagamento dello stesso. Nei	
	casi in cui i corrispettivi liquidabili all'Operatore economico aggiudicatario non	
	siano sufficienti a coprire l'ammontare delle penali o quello di eventuali ulteriori	
	danni causati, ASU FC potrà rivalersi sul deposito cauzionale definitivo.	
	Art. 10) - CESSIONE DEL CONTRATTO E CESSIONE DEI CREDITI	
	1. È vietata la cessione del presente Contratto, ne consegue che il Contraente non	
	potrà cedere a terzi, ad alcun titolo, né il presente contratto né i diritti dallo stesso	
	nascenti nascenti, fatto salvo quanto previsto dall'art. 120, co. 1, D.lgs. n.	
	36/2023.	
	Art. 11) - CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA	
	1. Il contratto può essere risolto, di diritto (<i>ipso iure</i>), per inadempimento, ai sensi	
	dell'art. 1456 del codice civile, anche senza previa diffida, nel caso in cui	
	l'Operatore Economico ometta o ritardi senza giustificazioni lo svolgimento delle	
	obbligazioni contenute nel presente atto e nel Capitolato speciale ovvero	
	nell'ipotesi di grave inadempimento che pregiudichi il rapporto fiduciario tra	
	l'Operatore Economico e l'Azienda medesima.	

	2. Costituiscono, inoltre, causa di risoluzione del rapporto contrattuale:	
	a) la cessione totale o parziale del contratto;	
	b) la violazione degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari (L. n. 136/2010);	
	c) la violazione degli obblighi di cui al d.P.R. n. 62/2013;	
	d) il mancato rispetto delle disposizioni contenute nel Patto di Integrità;	
	e) i casi previsti dall’art. 122 D.lgs. n. 36/2023.	
	3. Nel caso in cui il Contraente incorra in inadempienze diverse da quelle previste nel comma precedente, ASU FC si riserva di procedere alla risoluzione del contratto previa diffida, ai sensi degli artt. 1454 e ss. del Codice civile.	
	4. ASU FC si riserva, in ogni caso, di indire una nuova procedura di gara o di rivolgersi all’Operatore Economico che segue in graduatoria, addebitando le eventuali ed ulteriori spese sostenute per l’affidamento a terzi, all’Operatore Economico inadempiente. Diversamente, nel caso di minor spesa sostenuta, nulla competerà all’Operatore Economico inadempiente.	
	5. La risoluzione del contratto comporta l’incameramento della cauzione definitiva e/o la possibilità per ASU FC di agire ai sensi degli artt. 1936 e ss. del Codice civile, oltre all’eventuale richiesta di risarcimento dei danni, di cui all’art. 1223 del Codice civile.	
	Art. 12) - CONTROVERSIE	
	Eventuali controversie che dovessero insorgere sull’interpretazione e sull’esecuzione del presente contratto, non definibili in via amministrativa e bonaria, saranno devolute alla cognizione dell’Autorità Giudiziaria Ordinaria. Il Foro competente sarà quello di Udine.	
	Art. 13) - RINVIO A NORME	
	1. Per tutto quanto non espressamente previsto, le Parti rinviando concordemente	

	alle previsioni del codice civile in materia.	
	2. Le parti si impegnano a trattare i dati della controparte nel rispetto delle norme	
	del D.Lgs. n. 101/2018 e del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento	
	Europeo e del Consiglio del 27.04.2016 ("G.D.P.R.").	
	Art. 14) - DISPOSIZIONI FISCALI	
	1. Il valore, ai fini fiscali, del presente contratto ammonta a € _____	
	(_____/__), I.V.A. inclusa come di legge.	
	2. Il presente Contratto è da registrare soltanto in caso d'uso a cura della parte	
	diligente ai sensi dell'art. 5, Punto II, del D.P.R. 131/1986 s.m.i.	
	Azienda Sanitaria Universitaria Friuli Centrale , con sede legale in Via	
	Pozzuolo, n. 330 e sede operativa in Piazzale S. Maria della Misericordia, n. 15 -	
	cap. 33100 Udine (UD) - il Direttore della S.O.C. Approvvigionamento Beni e	
	Servizi, avv. Ladi DE CET.	
	_____, con sede in _____, n. ____ - cap. _____ (____), C.F./P.IVA	
	_____ - _____ in qualità di _____.	
	<i>Sottoscritto digitalmente</i>	
		
	Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 del codice civile, in quanto	
	applicabili, _____, in qualità di _____ dichiara espressamente di accettare i	
	seguenti articoli: 3), 4), 5), 6), 7), 8), 9), 10), 11) e 12) del presente Contratto.	
	<i>Sottoscritto digitalmente</i>	
		
		
		
		

[illegible]

Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

NOME: LADI DE CET

CODICE FISCALE: DCTLDA72M10D530W

DATA FIRMA: 25/11/2025 16:03:20

IMPRONTA: 1C90B028DEFDD833C2C5060DF0BA8F6CAF5E54CA5190C870F89301A10C5FDB82
AF5E54CA5190C870F89301A10C5FDB828BDD1EBB7DF22F5D4D2E57D68A729920
8BDD1EBB7DF22F5D4D2E57D68A729920A082386F2094A229D19FAF222C7B8B3E
A082386F2094A229D19FAF222C7B8B3E343DCF1D62232531DE7BABA49C3F0D5F